

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2016, n. 25-3535

Applicazione Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 5 agosto 2003 n. 7-10295 "Disposizioni di attuazione del DPR n. 290 del 23.04.2001 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti". Integrazione della DGR 24 novembre 2014, n. 44-645.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 5 agosto 2003 n. 7-10295 “Disposizioni di attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 290 del 23.04.2001 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, che ha approvato, tra l’altro, le modalità regolamentari per il conseguimento e il rinnovo dell’abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

verificato che, in applicazione di tale atto regionale, per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita a soggetti non in possesso di un opportuno titolo di studio erano necessari la partecipazione ad uno specifico corso di formazione ed il superamento di un esame;

preso atto che la DGR 5 agosto 2003 n. 7-10295 non prevede, per i certificati di abilitazione alla vendita rilasciati a seguito di corso ed esame, un termine per la richiesta del rilascio o del rinnovo, fermo restando la validità della certificazione in cinque anni dalla data dell’esame (in caso di rilascio) o dalla data di scadenza del precedente certificato (in caso di rinnovo);

visti il Decreto Legislativo (D.L.vo) 150/2012 e il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 (PAN), che istituiscono dal 26 novembre 2014 un nuovo sistema di formazione per i soggetti abilitati alla vendita di prodotti fitosanitari e dispongono che siano fatte salve fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del DPR 290/2001 e s.m.i. secondo le modalità regolamentari approvate dalla DGR 5 agosto 2003 n. 7-10295;

tenuto conto che, nel rispetto del D.L.vo 150/2012 e del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, i soggetti che hanno partecipato ai corsi per l’abilitazione alla vendita e sostenuto con esito positivo l’esame ai sensi della DGR 5 agosto 2003 n. 7-10295, hanno completato tutto il percorso propedeutico all’emissione o al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita in data antecedente all’applicazione delle nuove disposizioni normative;

preso atto che, in applicazione del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, è stata approvata la DGR 24 novembre 2014, n. 44-645 ad oggetto: “Applicazione in Piemonte del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del D.L.vo n. 150/2012. Disposizioni procedurali sul nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, che ha reso applicabili nuove disposizioni procedurali per il conseguimento ed il rinnovo dei certificati di abilitazione;

verificato che la DGR 24 novembre 2014, n. 44-645 ha messo a disposizione degli Enti competenti tre mesi per completare, ai sensi del DPR 290/2001, a richiesta degli interessati, il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari a coloro che avessero frequentato i corsi e superato l’esame o che fossero esentati dall’obbligo formativo perché in possesso di un adeguato titolo di studio;

vista la segnalazione pervenuta da parte delle ASL (competenti al rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita) del fatto che alcuni aventi diritto, avendo frequentato, ai sensi del DPR 290/2001, il corso e superato la valutazione finale, chiedono la certificazione dell'abilitazione alla vendita;

ritenuto opportuno, esclusivamente ai fini del completamento delle procedure di rilascio/rinnovo delle certificazioni di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari avviate secondo le disposizioni previste dalla DGR 5 agosto 2003 n. 7-10295, che sia consentito ai soggetti in possesso di attestato dell'esame, conseguito entro il 25.11.2014 a seguito dello svolgimento dello specifico corso di formazione, richiedere agli Enti competenti il rilascio/rinnovo del relativo certificato;

ritenuto inoltre opportuno, in applicazione della DGR 5 agosto 2003 n. 7-10295, che i certificati abbiano validità quinquennale e che la scadenza vada computata calcolando i cinque anni, in caso di rilascio, dalla data di conseguimento dell'attestato dell'esame o, in caso di rinnovo, dalla data di scadenza del precedente certificato.

Tutto ciò premesso;

visto il nulla osta trasmesso in data 20.05.2016 da parte del Settore regionale Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura dell'Assessorato regionale Agricoltura, agli atti del Settore Prevenzione e Veterinaria;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di integrare la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2014, n. 44-645 e relativo allegato disponendo quanto segue:

“A richiesta dell'interessato in possesso di attestato dell'esame del corso di formazione per venditori di prodotti fitosanitari conseguito entro il 25.11.2014 ai sensi del DPR 290/2001 e s.m.i. secondo le modalità regolamentari previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003 n. 7-10295, gli Enti competenti rilasciano o rinnovano il certificato di abilitazione alla vendita”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)